

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 326/AV5 DEL 17/04/2015**

**Oggetto: Dott. CASTELLI ENNIO, Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia.  
Trattenimento in servizio ai sensi della legge 183/2010.-**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- DETERMINA -**

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 16.01.2015 prot. n. 3357 ASURAV5 Sede di Ascoli Piceno, del dipendente dott. Castelli Ennio, Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 26.08.2016 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 37 anni, 7 mesi e 2 giorni di servizio effettivo;
2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183 del 4.11.2010 ovvero sino al 31.01.2019, data del compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dall'01.02.2019;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art.28, comma 6, della L.R.26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE DELL' AREA VASTA n.5  
(Dr. Massimo Del Moro)**

**ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA E**

VISTO

**Il Dirigente dell'U.O. C .Economico Finanziaria**

**(Dr. Cesare Milani)**

ALBO PRETORIO

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Ascoli Piceno**

□ Normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 503/1992

D.Lgs. n.502/1992

Legge 243/2004

Legge 122/2010

Legge n.183/2010

Legge 214/2011

Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell' 08.03.2012

□ Motivazione:

Il dott. Castelli Ennio, nato il 26.08.1951, Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, con istanza pervenuta il 16.01.2015 prot. N. 3357 ASURAV5, ha chiesto di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art.22 della legge n.183/2010;

Il limite di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti Medici del Servizio Sanitario Nazionale, è stabilito dall'art.15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, al compimento del 65° anno di età;

L'art.22, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n.183 testualmente recita: "Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le parole: "dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "fatta salva l'applicazione dell'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo: In ogni caso il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

La predetta norma modifica l'art.15-nonies del D.Lgs.n.502/92, sopprimendo il comma che prevede la facoltà di trattenimento in servizio per un biennio dopo il raggiungimento del limite di età di 65 anni e consente invece, previa istanza dell'interessato, la possibilità di permanere in servizio fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, purchè non oltre il compimento del 70° anno di età. Nella locuzione "servizio effettivo" sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese dal dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato, e che esula dalla nozione stessa di servizio effettivo l'istituto del riscatto a qualunque titolo sia con riferimento a periodi di studio che per altre causali, (cfr nota Dipartimento Funzione Pubblica 14/12/2010 n.18845);

L'art.24 della legge n.214/2011, commi 6 e 7, fissa il requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia a partire dall'anno 2012 al compimento del 66° anno di età (soggetto all'aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita, comma 12), ma lo stesso articolo, commi 3 e 14, stabilisce che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità come confermato dalla circolare n.2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

L'Amministrazione prende atto che l'interessato al 31.12.2011, aveva ampiamente maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e pertanto rientra nella salvaguardia dei diritti acquisiti così come previsto dall'art.1, comma 3, della legge n.243/2004 ed altresì come stabilito dall'art.24, commi 3 e 14, della citata legge

n.214/2011 e confermato dalla citata circolare n.2/2012 e quindi al compimento del 65° anno di età, che avverrà il 26.08.2016, sarà in possesso di un'anzianità di servizio, escluso il periodo riscattato, pari ad anni 37, mesi 7 e giorni 2, per cui dalla predetta data lo stesso potrà prolungare il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo previsto per il 31.01.2019, restando entro il limite di 70 anni di età;

Inoltre in data 10.02.2015 con nota prot. N. 10589 questa Amministrazione chiedeva al Responsabile dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, parere in merito all'opportunità circa l'eventuale trattenimento in servizio, ex art 22 L.183/2010, chiesto dal dott. Castelli Ennio con domanda prot. N. 3357 del 16.01.2015; in data 01.04.2015 con prot.n.25674 il Direttore Medico del Dipartimento Materno Infantile esprimeva parere favorevole in merito alla predetta richiesta di permanenza in servizio del dott.Castelli Ennio;

L'Amministrazione è tenuta pertanto ad accogliere la suddetta richiesta di permanenza in servizio del dipendente dott. Castelli Ennio;

Tutto quanto sopra premesso e precisato.

**SI PROPONE:**

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 16.01.2015 prot. n.3357 ASURAV5, del dipendente dott. Castelli Ennio, Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 26.08.2016 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 37 anni, 7 mesi e 2 giorni di servizio effettivo;
2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183 del 4.11.2010 ovvero sino al 31.01.2019, data di compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dall'01.02.2019;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art.28, comma 6, della L.R.26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile della fase istruttoria**  
(Dr.ssa Mariangela Di Vito)

**IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE**  
(Dott. Silvio Maria Liberati)

**- ALLEGATI -**

La presente copia consta di n.5 pagine senza alcun allegato.

ALBO PRETORIO